



Francesco Ansidei
di Catrano
NOTAIO

REPERTORIO N. 4.482

RACCOLTA N. 3.061

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA ASSOCIAZIONE**

"Nuove Ri-Generazioni Umbria"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre

22 dicembre 2020

in Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57

avanti a me dottor FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO, notaio residente in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di questa città

sono comparsi i signori, cittadini italiani


MASCIARRI ELISABETTA nata a Città di Castello (PG) il 6 novembre 1970, residente a San Giustino, frazione Lama, via Carducci n. 7, codice fiscale: MSC LBT 70S46 C745Z

AURELI CLAUDIO nato a Terni il 6 maggio 1980, ivi residente in via della Cooperazione n. 11, codice fiscale: RLA CLD 80E06 L117X

BAZZUCCHI ENRICO nato a Perugia il 22 dicembre 1972, ivi residente in via Girolamo Tilli n. 56, codice fiscale: BZZ NRC 72T22 G478W

BENEDETTI CRISTIAN nato a Spoleto (PG) il 17 luglio 1975, residente a Vallo di Nera, via Oscura n. 4, codice fiscale: BND CST 75L17 I921Y

Registrato a Perugia in data 18 gennaio 2021 al n. 1.180



FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO
NOTAIO

COSTANZI CRISTIANO nato a Terni il 5 settembre 1967, ivi

residente in via Gerolamo Baccelli n. 10, codice fiscale:
CST CST 67P05 L117H

PAOLUCCI AUGUSTO nato a Foligno (PG) il 22 aprile 1971,
residente a Nocera Umbra (PG), via Roma n. 63, codice fiscale:
PLC GST 71D22 D6530.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica
io notaio sono certo, agendo nella qualità tutti di unici as-
sociati e quanto a Masciarri Elisabetta anche di Presidente
della associazione denominata **"Nuove Ri-Generazioni Umbria"**
associazione non riconosciuta **avente sede legale in Perugia,**
Via del Bellocchio n. 26, e codice fiscale 94175810541 - mi
richiedono di redigere il verbale della assemblea straordina-
ria dei soci della predetta Associazione che mi dichiarano
riunita in questo giorno e luogo e ora in forma spontanea e
totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale aggiornato i
base al D.Lgs 117/2017 (codice terzo settore)

2. Modifica della denominazione

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
8 dello statuto e per volere unanime dei presenti, la compa-
rente Masciarri Elisabetta la quale constata e dà atto ch
nelle persone dei Comparenti:

- sono presenti tutti gli associati sopra generalizzati

- è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Poichè a norma dell'articolo 8 dello statuto per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci e le deliberazioni sono assunte con quorum costituito dalla maggioranza dei soci fondatori e dalla maggioranza dei presenti, il Presidente dichiara di ritenere la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare

Passando alla trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che l'odierna assemblea è chiamata ad approvare il nuovo testo di statuto contenente

l'adeguamento alla normativa di settore introdotta dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii

l'aggiunta alla denominazione dell'acronimo "APS" al fine di uniformarla alla natura di Associazione di Promozione Sociale

Il nuovo testo di statuto sociale del quale si propone l'adozione viene allegato **sub. "A"** previa lettura da me datane.

Tutti i presenti, dichiarandosi compiutamente informati del contenuto del suddetto nuovo testo di statuto, del quale hanno avuto conoscenza in precedenza dispensano il Presidente e me Notaio dalla lettura integrale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione dando comunque atto dell'insussistenza di interventi per i quali vi sia ri-



chiesta di riassunto a verbale.

I membri del Consiglio Direttivo presenti, per quanto occorrer possa, danno il loro parere positivo alla proposta di delibera.

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno e dichiara che l'assemblea della Associazione

Nuove Ri-Generazioni Umbria

preso atto

della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dal Presidente, con il voto espresso oralmente da tutti gli associati all'unanimità

D E L I B E R A

1) - Di adeguare la denominazione dell'Associazione alla natura di Associazione di Promozione Sociale aggiungendo alla stessa l'acronimo "APS" variandola di conseguenza - subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale - come segue

"Nuove Ri-Generazioni Umbria APS"

2) - Di approvare, in ogni suo articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale composto di 18 (diciotto) articoli e che è stato allegato al presente atto sub. "A".

3) - Di delegare all'Organo amministrativo tutti i necessari poteri per l'attuazione della presente delibera.

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà autonomamen-

te all'adempimento presso ogni ufficio pubblico competente delle formalità conseguenti alle deliberazioni assunte.

I Componenti si dichiarano infine pienamente a conoscenza della disciplina dettata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii in materia di Associazioni di Promozione sociale e dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro Unico nazionale, alla quale provvederà l'Organo amministrativo una volta che lo stesso sarà attivato dai competenti organi.

* * *

Per quanto possa occorrere i componenti dichiarano che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati.

Ai fini fiscali si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017.

Ai fini della normativa anti riciclaggio si dà atto che i componenti sono stati già identificati in occasione di precedenti miei atti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Componenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo approvano.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su cinque pagine intere e parte della

sesta di due fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore tredici e trenta minuti.

F.to ELISABETTA MASCIARRI

F.to CLAUDIO AURELI

F.to ENRICO BAZZUCCHI

F.to BENEDETTI CRISTIAN

F.to CRISTIANO COSTANZI

F.to AUGUSTO PAOLUCCI

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio

Allegato "A" all'atto rep. n. 4.482/3.061

NUOVE RI-GENERAZIONI UMBRIA APS

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione, sede, durata

Comma 1

E' costituita ai sensi e per gli effetti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale, ovvero l'ente del terzo settore denominato "Nuove RI-Generazioni Umbria" (per l'innanzi, "Associazione").

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Ambito di operatività

Comma 1

L'Associazione riconosce e propone i principi e lo statuto dell'associazione nazionale "Nuove Ri-Generazioni APS", e può svolgere le proprie attività sul territorio nazionale o in ambito internazionale.

Comma 2

L'Associazione ha durata illimitata.

Comma 3

L'associazione ha sede in Perugia, in via del Bellocchio n.6 presso la sede di Fillea CGIL Umbria e può istituire sedi secondarie locali.

Articolo 3



Scopi dell'Associazione

Comma 1

L'Associazione è democratica e autonoma nelle sue iniziative ed attività e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 D.lgs. n. 117/2017):

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Comma 2

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere la cultura di un nuovo modello di sviluppo urbano fondato sulla rigenerazione degli spazi costruiti, dei quartieri, delle città e delle aree interne e nelle aree appenniniche e quindi delle reti sociali che vi insistono, attraverso la promozione di una edilizia e di una filiera dei materiali per la costruzione di qualità, ambientalmente sostenibili, socialmente attente, partecipate da tutti i soggetti economici, civici, istituzionali interessati.

Per il raggiungimento di questi fini dunque, l'Associazione si propone di:

- promuovere in proprio o commissionare a terzi iniziative di formazione, anche aperte al pubblico in generale, sui temi ritenuti di interesse per l'Associazione;

- svolgere attività di sensibilizzazione e campagne su temi ritenuti di interesse;
- organizzare eventi, convegni, corsi di formazione, manifestazioni in materie di interesse dell'Associazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, enti Istituzioni locali, nazionali, internazionali;
- svolgere in proprio o commissionare a terzi attività di ricerca, approfondimento, elaborazione di proposte, analisi in materie ritenute di interesse dell'Associazione.
- Procedere a pubblicazioni di riviste o altri materiali per diffondere la conoscenza delle materie relative agli scopi indicati nello statuto.
- Costituire e gestire testate giornalistiche ed editoriali in genere.

L'Associazione valuterà l'opportunità di farsi promotrice della costituzione di una fondazione avente medesimi fini e obiettivi.

Comma 3

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Comma 4

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 4

Soci



Comma 1

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, ove la domanda non venga approvata entro trenta giorni dalla ricezione essa si intenderà respinta;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Comma 2

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché coloro ai quali tale qualifica venga unanimemente conferita dal Consiglio Direttivo proposta dei soci fondatori;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

I soci onorari hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee senza diritto di voto ma con diritto

parola;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione

Solo i soci fondatori e ordinari hanno la facoltà di proporre all'assemblea una lista di candidati per il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:


- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'Associazione e/o gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione.

Comma 3

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione, il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.



Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatagli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea secondo le regole infra descritte, senza calcolare nel quorum deliberativo e costitutivo il socio da escludere, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5

Organi sociali

Comma 1

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico.

Sono, inoltre, organi dell'Associazione ove nominati:

- i revisori dei conti o revisore unico;
- il tesoriere.

Comma 2

Le cariche associative vengono ricoperte di norma a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Eventuale compensi possono essere riconosciuti previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Assemblea

Comma 1

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e i soci onorari, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 maggio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, tra i nominativi proposti dai soci Fondatori e ordinari;
- delibera i regolamenti le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera di partecipazione ad enti o la collaborazione con associazioni, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;



- ratifica l'autorizzazione, rilasciata dal Consiglio Direttivo, alla costituzione di articolazioni territoriali dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Comma 2

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, trasmesso a mezzo e-mail, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno dieci giorni di calendario prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere abbreviato a cinque giorni di calendario. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo lo richiedano.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed

esperti esterni.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti di voto.

L'Assemblea straordinaria da convocarsi con le medesime modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, del membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e le deliberazioni sono assunte con quorum costituito dalla maggioranza dei soci fondatori e dalla maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori e della maggioranza degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può essere rappresentare più dei cinque soci.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono



essere sottoscritti dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

Comma 1

Il consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci fra i nominativi proposti dai soci fondatori. Per la prima volta, il Consiglio Direttivo viene nominato con l'Atto Costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo nominati con Atto Costitutivo restano in carica 3 anni. I membri del consiglio Direttivo sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i soci, maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa.

Comma 2

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o tra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Comma 3

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- elaborare il programma di studio e di ricerca dell'Associazione;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- ove venga ritenuto funzionale al perseguimento dei fini dell'Associazione, approvare la costituzione di articolazioni territoriali dell'Associazione, definire i requisiti partecipativi e territoriali nonché autorizzare ciascuna delle articolazioni;
- nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico;
- valutare l'istituzione di tavoli tematici dedicati a specifiche materie e nominare i relativi responsabili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età.

Comma 4

Il Consiglio è convocato, con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo e-mail con ricevuta di lettura, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso

di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega. Le riunioni possono avvenire anche mediante audio/videoconferenza o sistemi analoghi.

Comma 5

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Presidente

Comma 1

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 9

Revisione dei conti

Comma 1

I revisori dei conti o revisore unico hanno il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità nonché della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redigere apposita relazione. La nomina è di competenza dell'Assemblea, ha durata triennale e può essere rinnovata.

Articolo 10

Comitato Scientifico

Comma 1

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, attua il programma di studio e di ricerca dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo.

Comma 2

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra studiosi di alto profilo restano in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili.

Articolo 11

Tesoriere

Comma 1

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e la gestione delle uscite dell'Associazione, conservando l'evidenza degli atti relativi; coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Per lo svolgimento dei compiti di cui sopra, il Tesoriere ha congiuntamente con il Presidente la facoltà di:

- porre in essere qualunque operazione bancaria, aprendo o chiudendo conti correnti bancari e postali e procedendo all'incasso di qualunque somma a qualsiasi titolo accreditata all'Associazione;
- emettere assegni bancari o postali;
- esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare plichi di raccomandate da poste, ferrovie e compagnie di navigazione e da qualunque altra impresa pubblica o privata;
- acquistare e vendere beni mobili in genere;
- stipulare contratti di locazione anche di durata superiore al novennio e risolverli.

Articolo 12

Patrimonio dell'Associazione

Comma 1

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Comma 2

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Comma 3

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Risorse economiche

Comma 1

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art. 14;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività occasionali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive occasionali sono inseriti in apposita voce di bilancio; l'utilizzo dei proventi deve essere comunque conforme alle finalità statutarie dell'organizzazione.

Comma 2

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 14

Periodo di contribuzione

Comma 1

I contributi ordinari, da parte dei nuovi soci, indipendentemente dalla data d'iscrizione e/o ammissione, sono dovuti per l'intero anno solare. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento dei contributi sociali per tutto l'anno in corso.

Articolo 15

Bilancio d'esercizio

Comma 1

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Comma 2

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione e redige il bilancio consuntivo nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea.

Comma 3

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione entro il 30 maggio di ciascun anno.

Comma 4

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale dell'associazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta l'accesso ai predetti libri potrà avvenire alla presenza del Presidente o suo delegato.

-

Articolo 16

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Comma 1

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Comma 2

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione,

previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, che nomina il liquidatore, avente analogo natura giuridica e analogo scopo, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 17

Regolamento interno

Comma 1

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Disposizioni finali

Comma 1

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia di enti del terzo settore.

F.to CLAUDIO AURELI

F.to ELISABETTA MASCIARRI

F.to ENRICO BAZZUCCHI

F.to BENEDETTI CRISTIAN

F.to CRISTIANO COSTANZI

F.to AUGUSTO PAOLUCCI

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio

Copia conforme all'originale, in più fogli
muniti delle prescritte firme, ed ai suoi
allegati

Perugia, li 18 GENNAIO 2021

